



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la
Finanza delle Pubbliche
Amministrazioni
UFFICI II-III

N. 15

CIRCOLARE

Roma, 30 MARZO 2010

Prot. N. 0026123

Circolare concernente il "patto di stabilità interno" per l'anno 2010 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Articolo 77-bis, commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni e decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42.

Alle PROVINCE

Ai COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Agli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno

Alle REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
LORO SEDI
epc...omissis..

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO
LORO SEDI

La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema:

PREMESSA

- A. LE NUOVE REGOLE DEL PATTO PER L'ANNO 2010
 - A.1 Esclusione delle entrate straordinarie
 - A.2 Esclusione di altri pagamenti
 - A.3 Enti assoggettati al patto di stabilità interno 2010 non assoggettati al patto di stabilità interno 2007
 - A.4 Dichiarazione di stato di emergenza e di grande evento
 - A.5 Enti interessati dagli eventi sismici in Abruzzo
 - A.6 Certificazione dei debiti
 - A.7 Enti con dividendi da operazioni straordinarie di società quotate
 - A.8 Risorse dall'Unione Europea
- B. **LA FACOLTA' DELLE REGIONI DI RIVEDERE IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER I PROPRI ENTI LOCALI**
- C. IL MONITORAGGIO
- D. LA CERTIFICAZIONE
- E. IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010
- F. LA PREMIALITA'
- G. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2010
- H. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

PREMESSA

L'articolo 77-bis, commi da 2 a 31, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni **disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali anche per il 2010.**

L'articolo 77, comma 1, lettera b), del predetto decreto legge stabilisce che il settore della finanza locale concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria. Tale concorso è fissato per l'anno 2010 nell'importo di 2.900 milioni di euro.

Al fine di dare continuità alle norme sul patto di stabilità interno viene confermato, quale parametro di riferimento su cui intervenire, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista, ossia assumendo, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti. Si rammenta che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa.

Pertanto, anche per il 2010, salvo l'eccezione prevista dal comma 9-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, introdotto dall'articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n.2 (cfr. paragrafo A.7), il saldo obiettivo è ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto.

Come per il 2009, gli enti sono stati suddivisi in quattro gruppi in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel periodo di riferimento e del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità del 2007; per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata, quindi, individuata la variazione del saldo di riferimento da conseguire al fine della determinazione del singolo saldo programmatico, come precisato al punto A.4 della Circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 emanata da questa Amministrazione.

Per l'anno 2012, in assenza di specifiche disposizioni legislative, si ritiene opportuno che venga confermato lo stesso obiettivo programmatico calcolato per l'anno 2011.

Essendo il patto di stabilità interno 2010 sostanzialmente disciplinato dalle stesse disposizioni che hanno riguardato il patto 2009, si rinvia, per le modalità applicative, al contenuto della predetta Circolare n. 2/2009 che

viene integrato dalla presente Circolare in relazione alle modifiche legislative intervenute successivamente e agli ulteriori approfondimenti che si ritiene opportuno fornire.

Si ribadisce che i paragrafi successivi tengono conto delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n.2/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42.

A. LE NUOVE REGOLE DEL PATTO PER L'ANNO 2010

A.1 - ESCLUSIONE DELLE ENTRATE STRAORDINARIE

Per quanto riguarda le entrate straordinarie (cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate nei mercati regolamentati, e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito), per effetto dell'abrogazione del comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, operata dall'articolo 7-quater, comma 9, lett. a) del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, gli accertamenti di parte corrente e le riscossioni in conto capitale relativi a tali fattispecie non possono essere esclusi dal saldo finanziario preso a base di riferimento (anno 2007) e dal saldo degli anni di gestione del patto di stabilità interno (anni 2010 e 2011).

Il successivo comma 10, del citato articolo 7-quater, ha previsto, per tutti gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 e, cioè, in vigore del comma 8 dell'art. 77-bis, la possibilità di optare se avvalersi o meno del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8. Pertanto, solo gli enti che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 e che non hanno ritenuto di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del richiamato comma 8 hanno potuto escludere le suddette entrate straordinarie sia dal saldo finanziario 2007 assunto come base di riferimento, sia dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

L'articolo 4, comma 4 - quinquies del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, ha dato un'interpretazione autentica al comma 10 dell'articolo 7-quater, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011.

Per tutti gli altri enti, le entrate straordinarie in questione sono incluse sia nella base di riferimento 2007 sia nei risultati 2010 e 2011.

Circa la novità della base di calcolo quinquennale prevista dal comma 9-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, introdotto dall'articolo 4, comma 4-septies, lett. a), del richiamato decreto legge n. 2/2010, per gli enti di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 77-bis che hanno percepito nel 2007 dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da determinate società, si rinvia al successivo paragrafo A.7.

A.2 - ESCLUSIONE DI ALTRI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4-sexies, del decreto legge n. 2/2010, sono riproposte, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lett. a) e b), e comma 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Pertanto, anche per l'anno 2010, si applica l'esclusione, dal saldo utile ai fini del patto di stabilità interno, delle tipologie di pagamenti in conto capitale di cui al citato comma 1, lett. a) e b), nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza.

Possono beneficiare di tali esclusioni solo le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che presentino contestualmente i seguenti requisiti:

- rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2008;
- rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- volume di impegni per spesa corrente nel 2009, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario generale provinciale e comunale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

Non è più riproposta, invece, per gli anni 2010 e 2011 l'esclusione dei pagamenti per spese in conto capitale di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 5/2009.

A tal proposito, si ritiene opportuno segnalare che, per l'anno 2009, non si è concluso il procedimento diretto alla formalizzazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al citato articolo 7-quater, comma 1, lett. c) e che, pertanto, non sono stati individuati gli enti beneficiari delle predette esclusioni.

Infine, è bene ricordare che l'esclusione dei pagamenti in conto capitale nei limiti del 4% dei residui passivi di parte capitale a tutto il 31 dicembre 2007 - di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - è stata prevista per il solo anno 2009.

Pertanto, per gli anni 2010 e 2011, tale esclusione non può essere applicata ai risultati registrati per tali anni.

A.3 - ENTI ASSOGGETTATI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 NON ASSOGGETTATI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007

A.3.1 - COMUNI NON ASSOGGETTATI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007 IN QUANTO CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI

Come per l'anno 2009, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per il 2010 sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La determinazione della popolazione di riferimento da considerare ai fini dell'individuazione dei comuni soggetti al patto viene fatta sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del Testo Unico degli enti locali, ossia calcolando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2010, quella al 31 dicembre 2008). Pertanto, per l'assoggettamento alle regole del patto, si deve far riferimento a tale ultima data.

I comuni non assoggettati al patto 2007, in quanto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ma che superano tale soglia, per il 2010, sulla base dei predetti criteri, sono assoggettati al patto di stabilità interno dal 2010 e sono equiparati agli enti rispettosi del patto 2007 e con saldo positivo o negativo sulla base delle effettive risultanze gestionali dell'esercizio 2007.

A.3.2 - ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE

Si ricorda che il comma 17 dell'articolo 77-bis del citato decreto legge n. 112 del 2008 stabilisce che gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011, assumendo, quale base di riferimento, ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, rispettivamente, le risultanze degli esercizi 2008 e 2009.

Tali enti sono equiparati agli enti rispettosi del patto 2007 e con saldo positivo o negativo sulla base delle risultanze gestionali relative, rispettivamente, agli anni 2008 e 2009.

Per analogia, si ritiene che gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 siano assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2012 e 2013.

A.3.3 - ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 141 E 143 DEL TUEL N. 267/2000

Ai fini dell'individuazione degli obiettivi del patto per gli anni 2010/2011 per gli enti che nel 2007 non erano assoggettati al patto di stabilità, in quanto commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL,

possono trovare applicazione - in analogia con quanto previsto per gli enti locali commissariati negli anni 2004-2005 ai sensi dell'articolo 141 TUEL - le medesime regole previste per gli enti che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'articolo 77-bis).

Con l'occasione, si ricorda che, anche negli anni 2010 e 2011, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno i soli enti che nei medesimi anni risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL n. 267/2000 e, cioè, a seguito di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Per tali enti la disciplina relativa al patto di stabilità interno si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui sono stati rieletti i rispettivi organi istituzionali. Conseguentemente, sono soggetti al patto gli enti commissariati ai sensi dell'art.141 del TUEL.

A.4 - DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA E DI GRANDE EVENTO

A.4.1 - DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA

Con riferimento alle dichiarazioni dello stato di emergenza, occorre, preliminarmente, ribadire quanto già espresso nella Circolare n. 2/2009, al punto C.1.

In particolare, si sottolinea che, ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, è possibile escludere, sia dal saldo finanziario 2007 di riferimento (di cui al comma 5 del medesimo articolo) e sia dai saldi registrati a consuntivo negli anni 2010-2011, le sole risorse provenienti dallo Stato (e non anche da altre fonti), anche se trasferite per il tramite delle regioni, e gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle correlate entrate è stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese.

L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate.

Parimenti, l'esclusione di cui sopra opera anche in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio.

Le esclusioni vanno applicate sia alla base di riferimento 2007 che ai risultati 2010 e 2011.

Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di effettuare le opportune verifiche sulla natura delle spese oggetto di esclusione in attuazione delle disposizioni in esame, si ritiene necessario che l'elenco che gli enti interessati sono tenuti ad inviare ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 7-ter, del decreto legge n. 112/2008, debba contenere, oltre all'indicazione delle spese escluse dal

patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro tra le spese sostenute e le suddette risorse statali.

A.4.2 - DICHIARAZIONE DI GRANDE EVENTO

Nel corso dell'anno 2009, sono emersi diversi dubbi interpretativi in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 77-bis, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legge n. 112/2008 in presenza della dichiarazione di grande evento, di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, non accompagnata dalla dichiarazione di stato di emergenza.

Tali dubbi sono stati chiariti con l'intervento del legislatore che, all'articolo 4, comma 4-novies, del decreto legge n. 2/2010, ha espressamente equiparato, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui al citato comma 7-bis dell'articolo 77-bis.

Si ribadisce che l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Infatti, l'equiparazione dei grandi eventi agli interventi a seguito di dichiarazione di stato di emergenza comporta che l'esclusione riguarda solo gli interventi effettuati a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato. Ne consegue che sono escluse dal patto le sole entrate e le sole spese effettuate utilizzando i trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dal Comune per il grande evento a valere su risorse proprie).

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si ribadisce l'opportunità che - così come indicato all'ultimo periodo del punto C.1. della citata Circolare n. 2/2009 - i chiarimenti in materia vengano indirizzati, sia con riferimento agli stati di emergenza che con riferimento a i grandi eventi, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A.5 - ENTI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI IN ABRUZZO

Per l'anno 2010, l'articolo 2, comma 42, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha previsto per i comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, così come individuati all'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'esclusione dal saldo del patto di stabilità interno, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica, nonché per gli interventi temporanei e

straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma per cui ulteriori chiarimenti verranno dati in quella sede.

A.6 - CERTIFICAZIONE DEI DEBITI

La Commissione europea, nell'ambito del "Piano europeo di ripresa economica" ha sottolineato l'importanza di accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche.

L'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mira ad agevolare e velocizzare la riscossione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti degli enti territoriali. Tale comma, in particolare, prevede la possibilità per gli enti locali di certificare i propri debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni di forniture e appalti, secondo lo schema allegato al decreto ministeriale 19 maggio 2009 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze. La certificazione viene rilasciata ai titolari di crediti non prescritti, ai fini della cessione del credito pro soluto a banche od intermediari finanziari autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La norma, coinvolgendo il sistema bancario, consente ai creditori di attualizzare il credito e di godere immediatamente di liquidità, con un costo tanto più basso quanto più è vicino il momento in cui l'ente locale procederà, compatibilmente con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, ad onorare l'importo certificato. La norma non si evidenzia solo per il pregio di velocizzare i pagamenti garantendo liquidità alle imprese, ma anche perché consente lo smaltimento (nel caso di certificazione positiva e successivo pagamento al cessionario a seguito del perfezionamento dell'operazione) o la radiazione (nel caso di certificazione negativa sulla sussistenza del debito) dei residui passivi. Infatti, il responsabile del servizio finanziario, ai fini del rilascio della certificazione, è chiamato a valutare attentamente gli atti di ufficio per poter attestare che il credito esiste ed è certo, liquido ed esigibile, oppure per rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, riportando la situazione di bilancio all'effettiva realtà, attraverso la radiazione dei residui privi di fondamento.

Il comma 3-bis dell'articolo 9 in esame è stato prorogato anche per l'anno 2010 dal comma 16 dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

A.7 - ENTI CON DIVIDENDI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE DI SOCIETA' QUOTATE

Il comma 9-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, come introdotto dall'articolo 4, comma 4-septies, lett.a), del decreto legge n. 2/2010, prevede che, a partire dal 2009, per gli enti che, nell'anno 2007, hanno percepito dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, presentano un saldo di competenza mista positivo o pari a 0 (ai sensi del comma 3, lett. b) dell'articolo 77-bis) e hanno rispettato il patto per lo stesso anno, le percentuali indicate nel citato comma 3, lett.b), si applicano non più al saldo di competenza mista 2007, ma alla media dei saldi relativi al quinquennio 2003-2007, calcolati sempre in termini di competenza mista, ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo 77-bis, come meglio illustrato al paragrafo A.3 della Circolare n. 2/2009 e con riferimento ai dati di consuntivo.

A.8 - RISORSE DALL'UNIONE EUROPEA

Il comma 7-quater dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, introdotto dal richiamato articolo 4, comma 4-septies, lett.b), del decreto legge n. 2/2010, ha previsto che le province e i comuni devono escludere, sia dal saldo finanziario considerato quale base di riferimento sia dai saldi utili ai fini del rispetto del patto per gli anni 2010 e 2011, le risorse provenienti, direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonché le relative spese correnti ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. Qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre (articolo 77-bis, comma 7-quinquies).

B. FACOLTA' DELLE REGIONI DI RIVEDERE IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER I PROPRI ENTI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica rientra tra le funzioni di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

In tale direzione si muovono il comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge n.112/2008, l'articolo 7-quater del decreto legge n.5/2009, l'articolo 12, comma 1, lett. l) e l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge n.42/2009.

Come sopra illustrato, la norma di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lett. a) e b), e comma 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che esclude dal saldo utile ai fini del patto di stabilità interno 2009 degli enti locali alcune tipologie di pagamenti in conto capitale nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, è stata prevista anche per l'anno 2010 (articolo 4, comma 4-sexies, del decreto legge n. 2/2010). Le regioni possono, pertanto, avvalersi di questa opportunità anche nell'anno 2010, posto che tali esclusioni prevedono, in sostanza, un alleggerimento del patto degli enti locali con contestuale e corrispondente peggioramento del patto della regione.

Continua, inoltre, a trovare applicazione quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 112 del 2008, che ha introdotto la facoltà, per le regioni, di "adattare" le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale (articolo 77-bis) in relazione alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente sulla base delle regole statali del patto di stabilità per gli enti locali.

Si ricorda che il citato comma 11 prevede, altresì, che la summenzionata facoltà possa essere esercitata solo sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. Giova sottolineare che l'articolo 7-quater, comma 7, del citato decreto legge n. 5/2009, ha introdotto ulteriori indicazioni, stabilendo che la regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011. La regione inoltre provvede a comunicare a questa Ragioneria, entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009-2011 e per ogni ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Qualora una regione volesse esercitare la facoltà prevista dal comma 11 dell'articolo 77-ter in oggetto, l'obiettivo posto a carico dei singoli enti locali ricadenti nella regione stessa sarà indicato da questa Ragioneria Generale.

Le differenze sostanziali tra il comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 112/2008 e l'articolo 7-quater del decreto legge n. 5/2009 possono essere individuate:

1. nel limite di applicazione temporale: gli anni 2009 e 2010 per quanto concerne l'articolo 7-quater, comma 1, lett. a) e b), e comma 3, e il triennio 2009-2011 per quanto riguarda il comma 11 dell'articolo 77-ter;
2. nei criteri di individuazione degli enti beneficiari: specificamente indicati dal legislatore nazionale per l'applicazione dell'articolo 7-quater e liberamente individuati dalla regione per quanto concerne il comma 11 dell'articolo 77-ter;
3. nella compensazione finanziaria da parte della regione a valere sul proprio patto di stabilità interno, consentita dall'articolo 7-quater e non prevista dal comma 11 dell'articolo 77-ter. In quest'ultimo caso, infatti, la regione si limita a rimodulare gli obiettivi degli enti del proprio territorio, senza integrazioni finanziarie tra comparto regionale e comparto degli enti locali.

Per garantire l'unitarietà della finanza pubblica ed evitare soluzioni regionali che possano pregiudicare il perseguimento degli obiettivi posti a livello europeo è emersa l'esigenza di pervenire ad una Intesa, in sede di Conferenza Unificata, volta a definire linee guida comuni che lo Stato, le regioni e gli enti locali devono seguire per scongiurare la frammentarietà del percorso di attuazione del citato comma 11 dell'articolo 77-ter ed evitare soluzioni eterogenee che rendano di difficile attuazione il coordinamento ed il monitoraggio della finanza pubblica, nonché l'individuazione delle responsabilità del sistema delle autonomie in caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi. Sarà, pertanto, opportuno che la regione interessata, nelle more dell'approvazione dell'Intesa, prenda contatti con questa Ragioneria Generale per concordare le modalità di acquisizione dei dati e le altre modalità necessarie per assicurare un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale.

Una significativa spinta al processo di regionalizzazione del patto di stabilità interno si è avuta anche con la legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 che, alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 17, ha riconosciuto alle regioni, sulla scia del predetto comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 112/2008, la facoltà di differenziare all'interno del proprio territorio i vincoli posti dal legislatore nazionale, adattandoli in relazione alle differenze esistenti tra le diverse amministrazioni locali, fermo restando l'obiettivo complessivamente assegnato al comparto.

Le disposizioni in materia di patto contenute nella legge n. 42 del 2009, pur non essendo immediatamente operative, costituiscono principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi in materia di coordinamento e di autonomia di entrata e di spesa degli enti locali.

C. IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio del patto 2010 prevede la rilevazione generalizzata degli enti, sulla base della quale le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono inviare semestralmente a questa Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.

Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal comma 14 del richiamato articolo 77-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al "Patto", deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it).

In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione del citato decreto.

I comuni che, a partire dal 2010, sono soggetti per la prima volta al patto e, quindi, al monitoraggio semestrale, devono accreditarsi al predetto sistema, richiedendo una utenza (per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento si veda l'allegato F/09 alla Circolare n. 2 del 2009). Per gli altri enti locali già soggetti al monitoraggio semestrale attraverso il sistema web non sono previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie utenze.

Si ribadisce quanto segnalato dalla precedente Circolare n. 2/2009 (punto E) sulla base del comma 14 dell'articolo 77-bis del citato decreto legge n. 112, ovvero che:

- la mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (terzo periodo dello stesso comma 14);
- la mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18 dell'art. 77-bis determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno (ultimo periodo del citato comma 14).

Si precisa, inoltre, che i dati (sia di competenza che di cassa) del monitoraggio relativi al secondo semestre (dati annuali), essendo cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori o uguali ai corrispondenti dati relativi al monitoraggio del primo semestre: in caso contrario occorrerà modificare nel sistema i dati relativi al primo semestre 2010.

D. LA CERTIFICAZIONE

Come per gli anni precedenti, anche per il 2010 le informazioni sulle risultanze del patto di stabilità interno alla data del 31 dicembre (ex comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112) - con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno - sono quelle previste in base ai prospetti e secondo le modalità richiamati nel comma 14 del citato articolo 77-bis.

Ulteriori modalità applicative sono contenute nella Circolare n. 2/2009 (punto F).

Si ribadisce che la mancata produzione della certificazione nel termine perentorio previsto dalla norma (31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento) costituisce - ai sensi dell'art. 77-bis, comma 15 - inadempimento al patto di stabilità interno.

In caso di ritardo nella trasmissione, qualora la certificazione attesti il rispetto del patto, all'ente non sono applicate le sanzioni previste nel citato comma 20, ma solo quelle previste dal comma 4 dell'articolo 76 (si veda, a tal proposito, il punto G della Circolare n. 2/2009) fino alla data di invio della certificazione (articolo 77-bis, comma 15, del decreto legge n. 112 del 2008).

Infine, qualora l'ente, approvando il conto consuntivo di bilancio, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione cartacea inviata a questa Ragioneria, è tenuto a stampare e rinviare la nuova certificazione (ottenuta dopo aver rettificato i dati del monitoraggio II semestre attraverso il sistema web) con le stesse modalità (Raccomandata A/R). Occorre ribadire che non potranno essere inviati altri tipi di certificazione se non quella prodotta dal suddetto sistema applicativo. Giova sottolineare che, sino a quando i dati comunicati non saranno coerenti con i dati indicati nel conto consuntivo, non sarà possibile procedere alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno e quindi l'ente sarà ritenuto inadempiente al patto.

Si rammenta, inoltre, che le province e i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno dell'anno di riferimento, in sede di certificazione, devono fornire altresì le informazioni contabili di bilancio utili per la costruzione degli indicatori economico/strutturali, funzionali alla attuazione, nell'anno successivo, del meccanismo di premialità, ai sensi dei commi 23 e successivi del citato articolo 77-bis. Tali informazioni devono essere comunicate sia mediante il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno sia mediante invio a mezzo raccomandata secondo le medesime modalità previste per l'invio della certificazione.

E. IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010

Resta invariato l'impianto sanzionatorio previsto dal comma 20 dell'articolo 77-bis, dal comma 10 dell'articolo 61 e dal comma 4 dell'articolo 76, come richiamato dal comma 21 dell'articolo 77-bis, del citato decreto legge n. 112 del 2008. Si veda, a tal proposito, quanto indicato nella Circolare n. 2/2009 (punto G). Si precisa, tuttavia, che - ai fini dell'applicazione della sanzione relativa al limite posto agli impegni di spese correnti di cui al comma 20, lett. a), dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente (per l'anno 2010, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2009, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni nel triennio 2007-2009, così come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione).

Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto: per cui il mancato rispetto del patto 2009 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2010 e così via.

F. LA PREMIALITÀ

Si conferma, anche per il 2010, il meccanismo di premialità correlato con i risultati raggiunti dal comparto degli enti locali rispetto agli obiettivi programmatici assegnati allo stesso e basato su elementi di virtuosità di cui ai commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112.

A tal proposito, si rinvia a quanto già comunicato nella Circolare n. 2/2009 (punto C.4).

Si segnala, tuttavia, che a decorrere dal 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 (grado di rigidità strutturale dei bilanci e indice di autonomia finanziaria), dovrà tener conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con decreto interministeriale Economia/Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Gli enti, pertanto, devono attendere l'emanazione del predetto decreto per poter considerare le somme correlate alla premialità.

Infine, giova ricordare che il comma 26 del summenzionato articolo 77-bis prevede che i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sono definiti sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Pertanto, gli enti commissariati non possono concorrere all'assegnazione della premialità, non essendo soggetti al patto e quindi all'obbligo di inviare la certificazione sul rispetto dello stesso che - secondo quanto disposto dalla citata norma - costituisce un elemento vincolante ai fini dell'applicazione del comma 23.

G. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2010

Anche quest'anno sono riportati - quali allegati alla presente Circolare - gli schemi semplificativi che saranno pubblicati sul sito web, già illustrati nella Circolare n. 2 del 2009 cui si rinvia per le modalità applicative.

H. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente al nuovo "patto" potrebbero generare da parte degli enti locali richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Ufficio, è necessario pervengano:

- a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it;
- b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato F/2010 alla presente Circolare), esclusivamente via e-mail all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it;
- c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno, esclusivamente via mail all'indirizzo drqs.igop.ufficio14@tesoro.it.

Annotazioni finali

Si segnala che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno, sono consultabili sul sito Internet <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/>.

Il Ragioniere Generale dello Stato